



Deliberazione n.	<b>449</b>	Seduta del	<b>28 MAR. 2017</b>
<b>Stipula convenzione tra Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e ASST Monza per attività di consulenza resa nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale.</b>			

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Premesso** che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23 del 11.08.2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 la nuova "Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza" (ASST Monza), avente autonoma personalità giuridica pubblica, che è subentrata a titolo di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo alla ex A.O. San Gerardo di Monza, ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni della ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e della ex ASL della Provincia di Milano 1;

**Dato atto** che con decreto n. 389 del 22.04.2015, la ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ha stipulato, fino al 31.12.2016, la convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per attività di consulenza resa nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale;

**Richiamati** i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, comma 3, della Legge n. 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 che prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero



- professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
  - Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
  - D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dallo stesso;

Vista la nota del 29.11.2016 prot. n. 10769/16/GP/fg (prot. n. 39677 del 30.11.2016) ed e-mail del 02.03.2017, acquisite agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano (di seguito denominata Istituto Neurologico) ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a proseguire l'attività di consulenza in argomento per un periodo di tre anni;

**Rilevato che:**

- l'attività di consulenza in argomento viene svolta nel preminente interesse pubblico, realizzando una maggiore integrazione con il territorio circostante;
- l'ASST Monza, attraverso la propria U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e che le stesse verranno rese subordinatamente al soddisfacimento delle richieste SSR, al mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni, con esclusione di rapporto economico diretto dei propri professionisti con l'Istituto Neurologico;

**Precisato che** l'attività in oggetto, resa nell'ambito del trattamento delle malformazioni craniofacciali complesse in età pediatrica, a favore dei pazienti ricoverati presso l'Istituto Neurologico, sarà espletata alle seguenti condizioni:

- accessi su chiamata, per circa n. 1 - 2 accessi mensili, per circa n. 4 - 6 ore ad accesso;
- compenso lordo pari a € 1.500,00 per ciascun intervento;

**Preso atto dei pareri favorevoli espressi:**

1. dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale, con e-mail del 12.12.2016, con disponibilità all'espletamento dell'attività di consulenza richiesta:
  - a. fuori orario di servizio, resa dal personale Dirigente Medico assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della U.O., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale, ai sensi della vigente normativa in materia;



- b. in orario di servizio, resa dal personale Dirigente Medico non in regime di esclusività, quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della U.O;
- dalla Direzione Medica di Presidio dell'ASST Monza – P.O. di Monza, con e-mail del 12.12.2016;

acquisiti agli atti dal Responsabile del Procedimento;

**Precisato** che il personale Dirigente dipendente interessato, che svolge l'attività fuori orario di servizio, è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

**Evidenziato** che l'ASST Monza tratterrà, dai proventi relativi all'attività in questione, la quota del 15%, così come previsto dall'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario;

**Ritenuto** di approvare e stipulare la convenzione in argomento con la struttura sopracitata, per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;

**Dato atto** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

**Dato atto**, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

1. del ricavo di previsione annuo di € 7.500,00, di cui:

- l'importo di € 6.000,00, quale previsione per la quota relativa all'attività di consulenza resa dal personale dipendente fuori orario di servizio, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
  - l'importo di € 1.500,00, quale previsione per la quota relativa all'attività istituzionale, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.10 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
2. del costo stimato annuale di € 4.845,00, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza resa dal personale dipendente fuori orario di servizio, oltre a € 255,00 per il fondo di perequazione, che sarà registrato al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

**Preso atto** dell'attestazione del Direttore U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

### DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per attività di consulenza resa nell'ambito della Chirurgia Maxillo-Facciale dal personale Dirigente Medico dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'ASST Monza, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale:
  - che è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, ad espletare detta attività di consulenza, fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della Unità Operativa;
  - che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, a svolgere l'attività in argomento, in orario di servizio, quale attività istituzionale, i cui importi saranno interamente introitati dall'ASST Monza;
3. di stabilire che i proventi, derivanti dalla convenzione in argomento, e la relativa ripartizione al personale interessato sono definiti come indicato in narrativa, secondo le modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
5. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
  - a) del ricavo di previsione annuo di €. 7.500,00, di cui:
    - l'importo di €. 6.000,00, quale previsione per la quota relativa all'attività di consulenza resa dal personale dipendente fuori orario di servizio, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
    - l'importo di €. 1.500,00, quale previsione per la quota relativa all'attività istituzionale, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.10 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;



- b) del costo stimato annuale di €4.845,00, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza resa dal personale dipendente fuori orario di servizio, oltre a € 255,00 per il fondo di perequazione, che sarà registrato al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Il Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 449 del 28 MAR. 2017

**Oggetto:**

**Stipula convenzione tra Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e ASST Monza per attività di consulenza resa nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale.**

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Direttore U.O.C. AADS  
(Giovanna Cioffi)

**Visto di congruità tecnica di competenza**

Il Direttore Dipartimento Amministrativo

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO  
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO E ASST MONZA PER  
ATTIVITA' DI CONSULENZA RESA NELL'AMBITO DELLA  
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.**

**TRA**

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, con sede in Milano,  
Via Celoria, 11 (C.F. n. 01668320151 – P.IVA n. 04376340156), di seguito  
denominata Istituto Neurologico, nella persona del Direttore Generale  
Germano Pellegata nato a Milano il 25.03.1953 e domiciliato per la carica  
presso il citato ente

**E**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA n.  
09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nella sua  
qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore,

**PREMESSO CHE**

- con nota del 29.11.2016 prot. n. 10769/16/GP/fg (prot. n. 39677 del  
30.11.2016), l'Istituto Neurologico ha chiesto la disponibilità dell'ASST  
Monza a proseguire l'attività di consulenza resa nell'ambito della chirurgia  
maxillo-facciale;
- l'art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, consente alle amministrazioni  
pubbliche di *“stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a*

*fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari*”, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all’azione della Pubblica Amministrazione;

- l’art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN per attività richiesta a pagamento;
- l’art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l’art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda, se svolta fuori dall’orario di lavoro, all’esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
- l’Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall’art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest’ultima non può superare i volumi previsti per l’attività istituzionale, nonché l’impegno orario per l’attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l’attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di





conversione 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Decreto Balduzzi);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** – Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale.

**Art. 2** – L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale della stessa ASST, ad effettuare attività di consulenza, resa nell'ambito del trattamento delle malformazioni craniofacciali complesse in età pediatrica, durante le sedute operatorie a favore dei pazienti ricoverati presso l'Istituto Neurologico.

**Art. 3** – L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, per circa n. 1 – 2 accessi al mese, della durata di circa n. 4 – 6 ore ad accesso, previo accordo tra il Direttore dell'U.O. di Neurochirurgia II dell'Istituto Neurologico e il Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'ASST Monza, in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale Dirigente medico individuato dall'ASST Monza.

**Art. 4** – Il compenso lordo previsto per ciascun intervento risulta pari a €1.500,00.

**Art. 5** – Ai fini dell'emissione della fattura l'Istituto Neurologico provvederà a trasmettere mensilmente all'ASST Monza, una distinta, dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni ed il numero interventi per ogni accesso effettuati dal personale medico dipendente

dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

**Art. 6** - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall'Istituto Neurologico entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

**Art. 7** - L'Istituto Neurologico si farà carico della copertura dei rischi RCT relativi alle strutture, all'utilizzo dei propri spazi e delle proprie apparecchiature.

Si dà atto, altresì, che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST, presso strutture esterne.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

**Art. 8** - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2019**. Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti si intendono regolati alle medesime condizioni del presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il rinnovo tacito.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

**Art. 9** – Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 10** – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 e i Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.istituto-besta.it](http://www.istituto-besta.it) e [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**Art. 11** - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

**Art. 12** – Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico dell'Istituto

9

Neurologico.

**Art. 13** - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Monza, \_\_\_\_\_

Per Fondazione RCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Germano Pellegata

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali